

DELIBERA N. 35 DEL 31 LUGLIO 2019

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016, con il quale l'Avv. Francesco Maria di Majo è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 01 del 31.07.2017 relativa alla nomina della Dott.ssa Roberta Macii a Segretario generale di questa AdSP, avvenuta con Delibera del Comitato portuale n. 06 del 29.05.2017;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 257 del 19.09.2018 di aggiornamento della Composizione del Comitato di gestione di questa AdSP, costituito con D.P. n. 199 del 31.07.2017;
- VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 48 del 26.10.2018 relativa al Bilancio di Previsione 2019;
- VISTA la nota M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE. U0005674 del 28.02.2019 con la quale il Ministero vigilante ha approvato il Bilancio di previsione 2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 18.04.2019 relativa alla I^a nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019;
- VISTA la nota M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE. U0017577 del 21.06.2019 con la quale il Ministero vigilante ha approvato la I^a nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 29 del 12.06.2019 relativa alla II^a nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019 ed in attesa di ulteriore approvazione da parte dei ministeri vigilanti;

- VISTO il verbale della riunione sindacale del 13.06.2019, in occasione della quale l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. aziendali l'intenzione di accogliere la proposta unitaria concernente la modifica della parte normativa dell'Accordo di II livello, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 5 dell'8.02.2010, ad oggi vigente e stabilire, quale documento definitivo, il testo del "Regolamento sugli incentivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016" parte integrante del precitato accordo;
 - ESAMINATA la memoria predisposta dalla Segreteria Generale (allegata e parte integrante della presente delibera) concernente la proposta di addendum all'accordo aziendale di secondo livello del 21.01.2010, tuttora applicato al personale impiegatizio dell' AdSP e la proposta di regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - TENUTO CONTO del "consensus" espresso dall'Organismo di partenariato nella riunione del 23 luglio u.s.;
 - Alla presenza dei componenti del Comitato di gestione: Avv. Francesco Maria di Majo, Ing. Matteo Africano, Arch. Roberto Fiorelli, Dott. Giuseppe Lotto;
 - Alla presenza del rappresentante dell'Autorità marittima C.V. (CP) Vincenzo Leone, che dichiara la materia non di competenza;
 - Alla presenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti: Dott. Costanzo D'Ascenzo e Dott.ssa Amalia Russo;
- all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto,

DELIBERA

Di approvare il regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., parte integrante della presente delibera.

Civitavecchia, 31 luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Roberta MACII)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Maria di MAJO)

**MEMORIA PER IL COMITATO DI GESTIONE
ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 5**

OGGETTO: Proposta di addendum all'accordo aziendale di II livello del 21.01.2010 (CCNL Porti) e Proposta di regolamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nella riunione sindacale del 13.06.2019 l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. aziendali l'intenzione di accogliere la proposta unitaria concernente la modifica della parte normativa dell'Accordo di II livello ad oggi vigente e stabilire, quale documento definitivo, il testo del "Regolamento sugli incentivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016" redatto dall'Area Tecnica.

Con tale comunicazione è stato avviato l'iter approvativo dei seguenti documenti:

1. Addendum all' Accordo di II Livello della contrattazione ad oggi vigente;
2. Regolamento degli incentivi valido ed efficace dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2017;

L'iter di approvazione dei due documenti sopraindicati richiederà la preliminare espressione del *consensus* da parte dell'Organismo di Partenariato Risorse Mare e l'approvazione definitiva del Comitato di Gestione.

L'aggiornamento dell'Accordo di II livello è relativo esclusivamente alla parte normativa dell'accordo medesimo e l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. che, a seguire, verrà avviata la trattativa per l'aggiornamento della parte economica.

L'approvazione dell'Addendum normativo all'Accordo di secondo livello riveste carattere d'urgenza, visto l'ampio lasso temporale intercorso rispetto all'ultima trattativa di II livello tenutasi all'interno dell'Ente.

L'ultima trattativa risale all'anno 2010.

L'Addendum si compone di 13 articoli, che riguardano i seguenti argomenti:

1. Orario di Lavoro;
2. Banca Ore;
3. Ferie, Programmazione annuale delle chiusure aziendali e festività soppresse;
4. Permessi retribuiti per familiari;
5. Permessi Aziendali;
6. Formazione Professionale;
7. Congedo Parentale ad ore;
8. Regolamento art. 13 del D.Lgs. 50/2016;
9. Coperture Assicurative;
10. Vestiario;
11. Fruizione Pasti all'interno dell'Ente;

12. Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali, prevenzione delle malattie ed infortuni;
13. Borse di Studio;

Inoltre questa AdSP, sulla base delle numerose modifiche normative intervenute durante il corso degli anni che hanno variato le modalità con cui ripartire i fondi riferiti alla quota dell'incentivo di cui all' art.18 della legge 109/94 e art.92 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha l'esigenza di adottare un nuovo Regolamento che disciplini il fondo di ripartizione.

Il Regolamento dell'incentivo ad oggi vigente è stato approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 81 del 25.10.2001.

In seguito l'Amministrazione al fine di attuare quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 recante norme per la ripartizione dell'incentivo commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito in legge n. 114 del 11.08.2014 ha approvato con Decreto n. 311 del 24.11.2015 la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione, destinando allo stesso risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara suddivise nel seguente modo:


- 80% ripartito per ciascun'opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 81 del 25.10.2001
- 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

A causa delle sopradette modifiche normative, l'ultima distribuzione relativa alla quota dell'incentivo ripartita al personale dell'Ente risale al 2015. Per gli interventi compiuti dopo il 19/04/2016, data dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, non sono state fatte erogazioni in attesa della redazione nonché approvazione del nuovo Regolamento.

Tale Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e delle determinazioni dell'ANAC sul punto, disciplina il fondo di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche in ambito lavori pubblici, servizi e forniture e stabilisce i criteri per la costituzione del fondo incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno e i criteri di ripartizione del suddetto fondo da corrispondere al personale appartenente a questo Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Roberta Macii)



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-
SETTENTRIONALE**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME
E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART. 113, DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.**

INDICE

CAPO 1 – Principi Generali

Art. 1 – Destinazione del fondo incentivante

Art. 2 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 3 – Destinatari del fondo

Art. 4 – Costituzione gruppo di lavoro - Nomina Responsabile del Procedimento Criteri di assegnazione degli incarichi.

Art. 5 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 6 -Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

CAPO 2 – Fondo per lavori

Art. 7 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

Art. 8 – Graduazione del fondo incentivante art.113 c.2 D. lgs.50/2016 per opere e lavori pubblici

Art. 9 –Criteri di ripartizione del fondo incentivo personale interno per opere e lavori pubblici

CAPO 3 – Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 – presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

Art. 11 – Graduazione del fondo incentivante art.113 c.2 D. lgs.50/2016 per servizi e forniture

Art. 12 –Criteri di ripartizione del fondo incentivo personale interno per servizi e forniture

CAPO 4 – Norme Comuni

Art. 13 – Disciplina degli appalti misti

Art. 14 – Disciplina delle attività in forma mista

Art. 15 – Disciplina delle varianti.

Art. 16 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 17 – Calcolo spettante al personale interno


Art. 18 - Distribuzione e ripartizione del fondo

Art. 19 - Eventuale riduzione del fondo incentivo personale interno e decurtazione premio raggiungimento obiettivo e/o premio di produttività

Art. 20 – Oneri per la copertura assicurativa

Art. 21 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

Art. 22 – Norme transitorie



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and initials 'ABW' on the right.

CAPO 1

Principi Generali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 13/06/2018 con le OO.SS.

Articolo 1 – Destinazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, di servizi e forniture al netto dell'IVA senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità di cui al successivo art. 18 del presente regolamento. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto

Art. 2 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i lavori in amministrazione diretta;
- c. i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d. i lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore a euro 20.000,00;
- e. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
- f. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 3 – Destinatari del fondo

La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale tecnico diverso da quello incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, all'esecuzione del contratto, nonché ad ulteriori attività amministrative od esecutive.

In caso di più figure individuate per lo svolgimento della stessa attività, vengono individuati preliminarmente i relativi carichi di lavoro e i conseguenti coefficienti di prestazione di cui ai successivi art. 9 e 12;


Art. 4 – Costituzione gruppo di lavoro - Nomina Responsabile del Procedimento Criteri di assegnazione degli incarichi.

L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori, i servizi e le forniture disciplinate dal D.Lgs n.50/2016 e ss.m.i., deve garantire il pieno impiego delle competenti professionalità in servizio presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, nonché l'equa ripartizione degli stessi.

L'assegnazione dei suddetti incarichi dovrà avvenire compatibilmente con i carichi di lavoro e le singole professionalità, tenendo conto dei seguenti criteri:

- complessità del lavoro, servizio o fornitura;
- limiti di legge della professionalità dei singoli soggetti;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui si riferisce il lavoro, il servizio o la fornitura;
- necessità di assicurare, di norma, una rotazione degli incarichi, compatibilmente con le dotazioni organiche.

I singoli soggetti possono essere comunque designati allo svolgimento di uno o più incarichi all'interno dello staff tecnico.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature, 'AC', 'AP', and 'AMM'.

L'assegnazione di incarico di RUP avviene ai sensi dell'art.31 comma 1 e delle Linee Guida n.3 aggiornate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1007 del 11.10.2017 pubblicate sulla G.U. n.260 del 07.11.2017, in sede di programmazione.

Per gli interventi non inseriti nella programmazione, l'assegnazione dell'incarico di RUP è effettuato con provvedimento del Presidente, su proposta del Dirigente dell'Area di riferimento e del Segretario Generale.

Le assegnazioni dei vari incarichi, di cui al precedente art. 3 sono effettuate dal Segretario Generale e/o dal Dirigente dell'Area di riferimento su proposta del R.U.P. e risultante da atto interno.

Qualora gli incarichi siano affidati a tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, la proposta di incarico sarà formulata dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza e dovrà essere condivisa dal Dirigente dell'Area di riferimento, di concerto con il R.U.P.

I dipendenti incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto in apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6 -Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'art.113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

CAPO 2 – Fondo per lavori

Art. 7 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

Per i lavori fino a 100.000 euro che non hanno necessità di essere inseriti nel programma annuale è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto e della relativa spesa.

L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 8 – Graduatoria del fondo incentivante art.113 c.2 D. Lgs.50/2016 per opere e lavori pubblici

L'ammontare complessivo delle somme da destinare al suddetto fondo per funzioni tecniche è determinato secondo le seguenti percentuali, applicate a scaglioni per gli interventi a rete e puntuali:

- interventi puntuali:

4

5

Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	3%	attività di verifica dei progetti	1,00
Affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc.)	1,00
		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	0,50
Esecuzione	55%	Direttore dei lavori	1,00
		Direttore operativo	0,70
		Ispettore di cantiere	0,35
		Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	1,00
		Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	0,50
		Collaudo statico	0,50
		Collaboratori specifici	0,25
		Collaboratori generici	0,15
Responsabile del Procedimento (ufficio del RUP)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	1,00
		Collaboratori Specifici per una o più delle attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	0,50
		Collaboratori specifici per gli adempimenti telematici a carico del RUP	0,30
		Collaboratori generici	0,10

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori specifici o generici sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

CAPO 3 – fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 – presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Per i servizi e/o le forniture di importo fino a 40.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.

Per i servizi e/o le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 non inseriti nella programmazione l'attribuzione dell'incentivo avviene in sede di approvazione della determina contrarre

Art. 11 – Graduazione del fondo incentivante art.113 c.2 D. Lgs.50/2016 per servizi e forniture

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

[Handwritten signatures and initials]

- per appalti di servizi e forniture che contengono gli elementi di cui all'art. 23 comma 15 del codice il cui progetto è composto almeno dai seguenti elaborati: relazione generale, stima del servizio/fornitura, capitolato prestazionale:
 - servizi e forniture con importo fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2,00% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,90% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo pari compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo pari compreso tra € 10.000.000,01 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,70% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,60% dell'importo a base di gara.
- per appalti di servizi e forniture che non contengono gli elementi di cui all'art. 23 comma 15 del codice:
 - servizi e forniture con importo fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 1,80% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,70% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo pari compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo pari compreso tra € 10.000.000,01 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,30% dell'importo a base di gara;
 - servizi e forniture con importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,10% dell'importo a base di gara.

Art. 12 – Criteri di ripartizione del fondo incentivo personale interno per servizi e forniture
 La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal RUP e trasmessa al Dirigente dell'Area di riferimento e al Segretario Generale, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo complessivo di cui al precedente art. 11:

Incentivi per Servizi e Forniture			
1	2	3	4
Fasi del Procedimento	Quota %	Attività Specifiche (soggetti destinatari dell'incentivo)	Coefficiente Professionale
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	1,00
		preventivazione della spesa compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure	0,50
Affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, Mepa, ecc.)	1,00

gi
df
GB
AC
JP
LP
ADAM

		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	0,50
Esecuzione	55%	Direttore delle esecuzioni del contratto	1,00
		Assistente al Direttore dell'esecuzione	0,75
		Attività di verifica di conformità	0,30
		Direttore operativo	0,70
		Collaboratori specifici	0,25
		Collaboratori generici	0,15
Responsabile del Procedimento (ufficio del RUP)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	1,00
		Collaboratori Specifici per una o più delle attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	0,50
		Collaboratori specifici per gli adempimenti telematici a carico del RUP	0,30
		Collaboratori generici	0,10

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori specifici o generici sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

CAPO 4 – Norme Comuni

Art. 13 – Disciplina degli appalti misti

Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti

Art. 14 – Disciplina delle attività in forma mista

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno che svolge attività di coordinamento tra il RUP e le altre figure coinvolte, tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente d'Area. L'aliquota spettante per le attività di coordinamento è pari al 15% del valore della colonna 4 delle tabelle di cui ai precedenti art. 9 e 12.

Art. 15 – Disciplina delle varianti.

Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice, che comportino opere aggiuntive, contribuiscono a determinare l'importo dell'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto.

L'incentivo è calcolato sull'importo lordo delle opere aggiuntive. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non sono incentivate le varianti nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) resasi necessarie per le motivazioni previste dall'art. 106 comma 1 lettera c).

Non concorrono ad alimentare il fondo anche quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 16 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Calcolo spettante al personale interno

Gli importi derivanti dall'applicazione della colonna 2 delle tabelle di cui ai precedenti art. 9 e 12, e spettanti al personale di cui alla colonna 3, sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1} (C_i \times D_i)} \times (C_i \times D_i)$$

ove:

" Q_i " indica la quota spettante finale al singolo dipendente;

" S " indica il compenso per ciascuna fase esecutiva derivante dall'applicazione della quota % di cui alla colonna 2 da ripartire tra il personale di cui alla colonna 3;

" i " un generico tecnico o collaboratore di cui alla colonna 3;

" C_i " il coefficiente di professionale di cui alla colonna 4 di ogni tecnico o collaboratore di cui alla colonna 3;

" D_i " è il coefficiente di partecipazione effettiva da parte di ogni tecnico o collaboratore di cui alla colonna 3;

" $\sum_{i=1} (C_i \times D_i)$ " la sommatoria dei coefficienti professionali di cui alla colonna 4 relativi a tutti i tecnici e collaboratori inseriti nella singola fase del procedimento di cui alla colonna 1 moltiplicato per la sommatoria dei coefficienti di partecipazione effettiva degli stessi dipendenti ;

Il coefficiente di prestazione " D_i " è pari ad 1 nel caso di totale partecipazione da parte del tecnico o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività non è totale, viene fissato dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Dirigente competente, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e comunque con valore inferiore all'unità, mediante redazione di apposita scheda redatta dal RUP indicante i componenti individuati preliminarmente di cui all'art. 5 e le relative percentuali di partecipazione del coefficiente di prestazione.

Art. 18 - Distribuzione e ripartizione del fondo

La ripartizione del fondo dovrà essere effettuata in funzione delle responsabilità personali, delle mansioni svolte nell'ambito dell'intervento e del carico di lavoro derivante ai competenti soggetti incaricati nonché della complessità dell'opera e tenendo conto altresì delle eventuali collaborazioni esterne.

Il RUP dell'intervento, di concerto con il Dirigente di riferimento, predispone per ogni lavoro in corso d'opera, in funzione dell'avanzamento dello stesso, la scheda relativa alla proposta di ripartizione del fondo con l'indicazione degli incarichi affidati ed effettivamente svolti dai singoli componenti dello staff, delle percentuali attribuite ai singoli soggetti aventi diritto e dei relativi importi, nonché la percentuale e l'importo maturato alla data di trasmissione della scheda e l'importo di quanto già precedentemente liquidato.

Essa dovrà essere corredata dagli accertamenti relativi alle specifiche attività svolte dai componenti dello staff e siglata per presa visione dagli aventi diritto. Le "schede di liquidazione" saranno trasmesse dal RUP di concerto con il Dirigente dell'area di riferimento, di norma entro il 31 ottobre dell'anno in corso al Segretario Generale che provvederà alla loro approvazione per la successiva trasmissione agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti.

Il diritto alla corresponsione dell'incentivo avverrà:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: il 30% della quota in conseguenza dell'avvio dei lavori/servizi/forniture, il 50% al raggiungimento del 50% di avanzamento dell'intervento e il restante 20% dopo l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di forniture/servizi). Nel caso di forniture l'intera quota verrà liquidata con l'emissione della verifica di conformità;
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 40% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto, il 30% al raggiungimento del 50% di avanzamento dell'intervento e il restante 30% con l'emissione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

Per quanto attiene la costituzione del Fondo per l'innovazione di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la sua effettiva costituzione avverrà dopo la determina a contrarre, a cura dell'Ufficio di supporto al RUP che si occupa della gestione del fondo incentivo.

In caso di sostituzione o decadenza del RUP e/o delle altre figure professionali di cui al precedente articolo, gli stessi avranno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Dirigente dell'area di riferimento e dal nuovo RUP.

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs.50/2016.

Art. 19 - Eventuale riduzione del fondo incentivo personale interno e decurtazione premio raggiungimento obiettivo e/o premio di produttività

1. Il RUP di concerto con il Segretario Generale e il dirigente responsabile d'area, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui ai precedenti art. 3, 9 e 12.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are smaller initials and another signature. In the center, there is a signature that appears to be 'Se' followed by a large, cursive signature. To the right of this, there is another signature and the initials 'ASW'.

- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste, si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste, si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Nel caso di incremento dei tempi non imputabili al gruppo di lavoro, ma imputabili all'appaltatore con applicazioni delle penali in sede di contabilità, non si applica il comma 2 e 4;
7. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
8. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
9. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il Segretario Generale su segnalazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente d'Area, contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
10. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Responsabile del Procedimento e del Dirigente d'Area entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni adottate dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.
11. Il Segretario Generale e il Dirigente d'Area valutano le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
12. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
13. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Segretario Generale.

Art. 20 – Oneri per la copertura assicurativa

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, del collaudo, nonché per il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 21 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti all'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al successivo comma 5;
 - d) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c) e d), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato anche all'esercizio della libera professione, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 22 – Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano annuale delle Opere Pubbliche e alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi compiute dopo il 19/04/2016, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016.

